

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"SANCTI MARCELLI GREGORINI"

Art. 1 - Denominazione e schema giuridico

E' costituita, ai sensi del vigente Codice Civile la Fondazione "SANCTI MARCELLI GREGORINI" (di seguito: "Fondazione").

La Fondazione è una persona giuridica di diritto privato, persegue le finalità di cui al successivo art. 4, svolge le attività di interesse generale di cui al successivo art. 5 ed è dotata di autonomia statutaria, patrimoniale, regolamentare, finanziaria e gestionale.

La Fondazione ha durata illimitata.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la partecipazione alla Fondazione di soggetti pubblici e privati, for profit e non profit, secondo i principi e lo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, così come disciplinato dagli artt. 8 - 9 - 10.

Art. 2 - Storia ed origini

La Fondazione è il risultato della scissione del ramo immobiliare e agricolo della Fondazione "Cesare Gregorini", operazione il cui fine è quello di tener distinte la gestione della Residenza per Anziani dalle altre attività per meglio garantire il mantenimento del patrimonio immobiliare donato e accresciuto negli anni, e il perseguimento dei fini solidaristici previsti nell'originario testamento del fondatore, senza che vi sia un assorbimento delle attività dalla gestione della struttura per anziani. Inoltre tale operazione è finalizzata all'ingresso della scissa Fondazione "Cesare Gregorini", nel registro unico nazionale del terzo settore, mantenendo in quest'ultima le sole attività di carattere generale inerenti i servizi socio assistenziali alla persona.

La nuova fondazione ha l'obiettivo di dar seguito alle volontà del fondatore della Fondazione cesare Gregorini, la quale ha la sua origine dal testamento segreto, depositato presso il Notaio Amedeo Coppetti di Jesi, del Dott. Gino Gregorini del 14 dicembre 1957 e dell'aggiunta ad esso, fatta in data 4 aprile 1960, dal medesimo benefattore, il quale effettuava la donazione dei suoi beni immobili e quelli mobili all'Opera stessa con sede in San Marcello (Ancona), Via Matteotti, n. 7.

L'istituzione dell'originaria Fondazione Cesare Gregorini è stata eretta in Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 novembre 1962.

Art. 3 - Sede e ambito territoriale di riferimento

La Fondazione ha sede nel Comune di San Marcello (Ancona) ed opera nell'ambito territoriale della Regione Marche.

Attualmente la sede designata è in Via Matteotti, 7 San Marcello (Ancona).

Il Consiglio di amministrazione potrà deliberare la modifica della sede sociale senza la necessità di modificare lo statuto e l'istituzione di eventuali sedi secondarie nel territorio

regionale.

Art. 4 - Finalità,

La Fondazione non persegue scopo di lucro, anche indiretto, ed ha come obiettivo esclusivo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo art. 5.

La Fondazione persegue le proprie finalità in ambito sociale attraverso la gestione di immobili locati applicando canoni inferiori alle medie di mercato, ed in via residuale raccoglie contributi dall'attività agricola svolta sui terreni ricevuti originariamente in donazione dalla fondazione Cesare Gregorini, e successivamente da questa trasferiti per effetto dell'operazione di scissione.

Le attività sopra descritte sono svolte anche per attrarre liquidità da utilizzare per finanziare contributi ed attività solidaristiche previste dall'art. 5 del presente statuto.

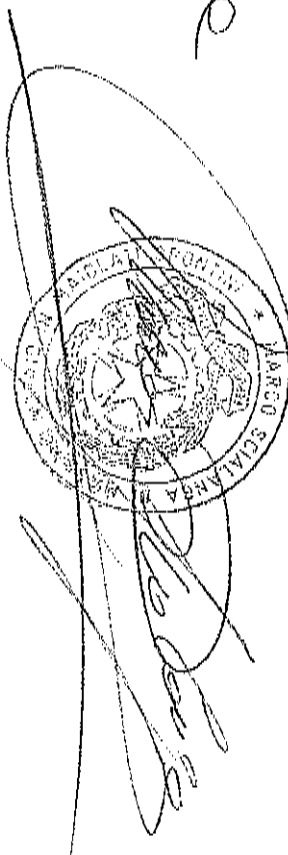
Gli utili eventualmente conseguiti al termine dell'esercizio, coerentemente con il carattere non lucrativo della Fondazione, sono reinvestiti nell'attività istituzionale della stessa, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione o destinati a beneficenza comprese donazioni ad altri enti non lucrativi di utilità sociale.

Art. 5 - Attività di interesse generale

Per la realizzazione delle finalità sopra indicate, la Fondazione ha per oggetto le attività indicate alle lettere i), k), l), q), u) e v) dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117/2017. Pertanto la Fondazione può svolgere le seguenti attività sopra richiamate:

- attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, compresa la promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
- formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo;
- alloggio sociale, con riguardo ad unità immobiliari adibite ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato." (Ministero delle Infrastrutture, decreto 22 aprile 2008). Sono incluse attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- beneficenza e cessione di denaro, beni e servizi; le

2007/0



attività di beneficenza includono la cessione gratuita di alimenti e prodotti, l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale; -----

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata. -----

Fra le attività di Beneficenza la Fondazione si impegna annualmente: -----

a) all'erogazione di contributi all'istruzione, all'infanzia o all'associazionismo, a residenti nel Comune di San Marcello, o associazioni o enti esistenti nel territorio di San Marcello; -----

b) al versamento di un contributo alla Parrocchia di San Marcello, stabilito annualmente dal CDA, per la celebrazione di Messe e Funzioni Religiose in Chiesa o al Cimitero a favore delle anime dei Defunti della Famiglia Gregorini e fare anche opere di carità; -----

c) al mantenimento ordinario e straordinario ed alla custodia delle tombe della famiglia Gregorini. -----

Al finanziamento di quanto previsto sub a), b) e c), riferito ai soli cittadini di San Marcello si provvederà mediante l'utile netto ricavato dai fondi rustici e dei fitti degli edifici urbani e rurali di proprietà della Fondazione accertato con apposito atto deliberativo, e con apposito Regolamento il Consiglio di Amministrazione stabilirà i criteri per lo svolgimento delle attività di cui ai punti a), b) e c) e le modalità di erogazione dei relativi contributi e/o donazioni. ---

Nel caso in cui gli utili così determinati non permettano l'espletamento di tali attività, la Fondazione potrà usare a tal fine i contributi/donazioni ricevuti da altri enti e Fondazioni, compresi quelli presenti nel Comune di San Marcello. Il reddito netto di cui sopra viene ricavato detraendo dall'incasso lordo tutte le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione e ammortamento dei beni mobili ed immobili. -----

La Fondazione, inoltre, potrà: -----

1. collaborare con gli Enti locali e con gli altri organismi pubblici e privati interessati, al fine di realizzare una rete organica ed integrata di servizi sociali sul territorio, garantendo una corretta programmazione ed una coordinata gestione degli interventi e dei servizi; -----

2. sviluppare programmi e progetti di conservazione, promozione e valorizzazione del proprio patrimonio storico, anche attraverso la collaborazione con altri Enti, pubblici e/o privati, culturali e territoriali; -----

3. promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento delle finalità sociali. -----

La Fondazione potrà altresì compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali. -----

La Fondazione potrà costituire e/o partecipare ad altre

organizzazioni, quali fondazioni, imprese sociali, associazioni, società, consorzi, ecc. le cui finalità siano compatibili con gli scopi della Fondazione stessa.

Art. 6 - Attività secondarie e strumentali

Ai soli fini del raggiungimento dello scopo sociale, la Fondazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, e di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 d.lgs. n. 117/2017.

La Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale o con la costituzione di società miste, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi, nonché partecipare ad altri soggetti giuridici non lucrativi ovvero lucrativi, purché perseguano scopi di interesse generale.

Art. 7 - Volontariato

La Fondazione può avvalersi di volontari, nei termini e con le modalità disciplinati dall'art. 17, d.lgs. n. 117/2017.

Art. 8 - Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, apportano un contributo in denaro non inferiore a quello stabilito e approvato annualmente con il voto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, il quale viene destinato senza vincoli di utilizzo al fondo di gestione della Fondazione.

La qualifica di Partecipante è attribuita o rinnovata ogni anno dal Consiglio d'Amministrazione entro il mese di giugno, previo versamento da parte del richiedente del contributo di cui al comma precedente.

Art. 9 - Diritti dei partecipanti

Qualora i partecipanti fossero più di due si riuniscono in apposita Assemblea, convocata dal rappresentante dei partecipanti di cui all'art. 10.

Il Partecipante può altresì accedere ai servizi e alle strutture funzionali della Fondazione con condizioni di favore e modalità previste da apposito regolamento deliberato dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 10 - Assemblea dei partecipanti

L'Assemblea dei partecipanti è presieduta dal rappresentante dei partecipanti ed ha i seguenti compiti:

- nomina del proprio rappresentante
- presenta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione proposte da discutere.

Art. 11 - Patrimonio

1. Composizione

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai rapporti giuridici attivi e passivi.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- accantonamenti al Fondo di riserva;

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente; -----
- sopravvenienze attive; -----
- contributi a destinazione vincolata -----
- dai contributi ottenuti da enti e da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio. -----

Il Consiglio di Amministrazione, con proprio atto deliberativo motivato, può assimilare ai Fondatori, con possibilità di riserva di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione stesso, le persone, gli enti, le associazioni, ecc., che con atto munifico significativo contribuiscano a sostenere le attività della Fondazione. -----

Quando risulta che il patrimonio minimo definito nella misura indicata all'art. 4 D. Lgs. 117/2017, è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostruzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente. -----

Per le obbligazioni assunte dalla Fondazione risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio, salvo i casi di mala gestio da parte degli amministratori. Le modificazioni dello statuto devono risultare da atto pubblico e nel caso di iscrizione al RUNTS, diventano efficaci a seguito della loro trasmissione ed iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. -----

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

Ai fini di cui al precedente comma, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. -----

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso l'erogazione di servizi, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

2. Gestione -----

Le eventuali delibere concernenti la dismissione dei beni facenti parte del patrimonio della Fondazione, ritenute necessarie per il reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie,

dovranno essere adottate con la maggioranza qualificata di almeno quattro quinti dei componenti del Consiglio di amministrazione, dopo avere ottenuto il parere preventivo e non vincolante dell'organo di controllo.

Gli oneri assistenziali e di culto, gravanti sul patrimonio in forza di disposizioni testamentarie, sono integralmente assunti dalla Fondazione e saranno adempiuti nei limiti delle rendite patrimoniali ad essi destinate.

Le modalità organizzative interne idonee ad assicurare un'efficace, efficiente ed adeguata gestione del patrimonio, quale attività separata dalle altre attività della Fondazione, sono disciplinate nel Regolamento di funzionamento.

Art. 12 - Finanziamento delle attività istituzionali

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento delle proprie finalità statutarie mediante l'utilizzo delle fonti di entrata distinte come segue:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- b) dalle rette, tariffe, corrispettivi o contributi dovuti da utenti privati o da Enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- c) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- d) da contributi di privati;
- e) da contributi di enti pubblici;
- f) da entrate derivanti dallo svolgimento di attività direttamente connesse a quelle istituzionali, svolte anche in regime di convenzione

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi statuari.

Art. 13 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) l'Organismo di Vigilanza ex d. lgs. n. 231/2001, qualora ne ricorra l'obbligo di legge;
- e) l'Assemblea dei partecipanti (eventuale)

Art. 14 - Consiglio di amministrazione: composizione

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del collegamento fra le due Fondazioni, è composto dai medesimi membri nominati nella Fondatrice Fondazione Cesare Gregorini. Resta in carica 5 anni, i quali per il primo mandato decorrono dalla data di costituzione della "Fondazione Sancti Marcelli Gregorini".

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente scegliendo fra uno qualunque dei cinque membri nominati.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Vicepresidente, scegliendo fra uno qualunque dei cinque membri

nominati. -----

Gli incarichi di Presidente e di Vice Presidente possono essere revocati, con il voto dei 4/5 dei membri componenti il consiglio di amministrazione, esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione, convocato, a tal fine, con richiesta firmata da parte di almeno tre Consiglieri. Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione deve provvedere a nominare un nuovo Presidente ed un nuovo Vice Presidente. -----

3) I soggetti che hanno svolto la figura di Presidente per due mandati anche non consecutivi, non possono svolgere nuovamente la funzione di Presidente. I Consiglieri che hanno svolto tre mandati consecutivi, anche se svolti per frazione di periodo e non necessariamente per tre quinquenni, non possono essere nuovamente nominati Consiglieri della Fondazione. -----

Decadono dalla carica i membri che, senza giustificato motivo, non intervengono per più di tre volte consecutive alle adunanze. Il consigliere decaduto è surrogato, fino alla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione, da membro designato dal preposto che ha provveduto alla nomina del consigliere decaduto. -----

Non possono assumere la carica di Consigliere di amministrazione della Fondazione coloro che: -----

- sono dipendenti dalla Fondazione; -----
- che abbiano liti con la Fondazione o abbiano debiti con essa e che siano stati legalmente posti in mora; -----
- che siano stati dichiarati inabilitati, interdetti o falliti;
- che ricoprono le cariche di parlamentare europeo e/o italiano, Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale presso il Comune di San Marcello; -----
- che abbiano ricoperto le cariche di parlamentare europeo e/o italiano, Sindaco, Assessore presso il Comune di San Marcello; -----
- che ricoprono o abbiano ricoperto le cariche di Presidente, Assessore o Consigliere della Provincia di Ancona o della Regione Marche; -----
- che rivestono incarichi dirigenziali presso le Aziende Sanitarie Locali della Regione Marche. -----

Le nomine dei Consiglieri devono pervenire al Presidente in carica della Fondazione non oltre 45 giorni dalla data di decadenza statutaria del Consiglio di amministrazione. Il Presidente in carica dovrà verificare che la composizione del nuovo consiglio di amministrazione rispetti i requisiti soggettivi previsti dal presente articolo. Entro il termine di 20 giorni dal ricevimento delle nomine il Presidente in carica dovrà confermare all'ente che ha operato la nomina il rispetto dei requisiti previsti da codesto statuto, qualora la verifica abbia esito negativo l'ente dovrà provvedere alla nomina di nuovi membri entro e non oltre il termine di 10 giorni. -----

Nel caso in cui i soggetti preposti alla nomina dei Consiglieri non provvedano entro i tempi previsti, provvede il Consiglio di

Amministrazione mediante cooptazione di persone competenti e qualificate in possesso dei requisiti prescritti. -----

Non appena il Consiglio Comunale nominerà i nuovi consiglieri quelli cooptati decadranno. -----

La nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte della pubblica amministrazione coerentemente con le previsioni dall'art. 4 comma 2 del Dlgs. N. 117/17. -----

L'eventuale revoca di uno o più consiglieri può avvenire solo con deliberazione del consiglio di amministrazione presa a maggioranza, qualora ricorra un giustificato motivo oggettivo, o vengano violate le linee comportamentali che il consiglio di amministrazione vorrà stabilire con appositi regolamenti. -----

Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e salvo incarichi specifici attribuiti ai membri del Consiglio di Amministrazione. -----

--- Art. 15 - Consiglio di amministrazione: funzioni e poteri ---

Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo politico-strategico della Fondazione, definendo gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. -----

Il consiglio di amministrazione gode di autonomia amministrativa, le sue scelte ed azioni non soggiacciono alla volontà o indirizzi degli enti che hanno effettuato le nomine, pena la decadenza immediata del consiglio di amministrazione e la conseguente nullità degli atti posti sotto l'influenza degli enti che effettuano le nomine. -----

Al Consiglio di amministrazione sono conferiti i più ampi poteri sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione della Fondazione. -----

In particolare, spetta al Consiglio: -----

- a) deliberare le modifiche allo Statuto; -----
- b) approvare e modificare i regolamenti necessari per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione; -----
- c) determinare le rette e le tariffe dei servizi erogati; -----
- d) approvare il bilancio preventivo annuale entro il mese di dicembre, il rendiconto di gestione entro il termine previsto dall'art. 2364 del c.c., bilancio sociale entro il 30 giugno nei casi in cui ricorra l'obbligo come indicato al successivo art. 18 Bis; -----
- e) deliberare l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti; -----
- f) deliberare gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e con riferimento a questi la costituzione, modifica ed estinzione di diritti reali su di essi; -----
- g) deliberare gli acquisti straordinari di beni mobili,

- rimandando al Regolamento di funzionamento le modalità di acquisto di beni e servizi necessari per l'ordinario funzionamento della Fondazione; -----
- h) deliberare l'adesione ai Contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti; -----
- i) determinare annualmente le dotazioni organiche e relative variazioni; -----
- j) approvare le convenzioni con Enti pubblici e con privati, nonché l'adesione a forme associative; -----
- k) deliberare in ordine al conferimento degli incarichi professionali; -----
- l) deliberare in ordine a locazioni e conduzioni immobiliari urbane e rustiche e in ordine ai contratti di comodato; -----
- m) deliberare l'autorizzazione al Presidente a stare e/o resistere in giudizio; -----
- n) deliberare la decadenza dei Consiglieri; -----
- o) deliberare l'autorizzazione a contrarre mutui attivi e passivi; -----
- p) deliberare la stipula di polizze assicurative; -----
- q) nominare e revocare il Comitato Tecnico-Scientifico se istituito; -----
- r) conferire ai propri membri, per proposta del Presidente, specifiche deleghe per la supervisione e monitoraggio di taluni servizi e settori di attività della Fondazione; -----
- s) conferire l'incarico per i Servizi Bancari necessari per la Fondazione; -----
- t) qualsiasi altro atto inerente all'interesse della Fondazione nel rispetto delle norme statutarie. -----

È fatto divieto al consiglio di amministrazione di conferire incarichi o assegnare l'esercizio delle attività professionali, ad affini e parenti in linea retta e collaterale. -----

----- Art. 16 - Consiglio di amministrazione: convocazione -----

Il Consiglio è convocato almeno quattro volte all'anno in via ordinaria e in via straordinaria quando vi sia un problema urgente oppure quando ne facciano richiesta almeno tre membri.

L'invito ad intervenire alla seduta deve essere trasmesso a mezzo lettera, PEC ovvero posta elettronica al domicilio dei consiglieri almeno tre giorni prima, e nelle convocazioni d'urgenza almeno ventiquattro ore prima. -----

L'ordine del giorno degli affari da trattare deve essere comunicato ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione. -----

Ogni consigliere, per tramite del Presidente, può far inserire nell'ordine del giorno, prima che sia diramato, le proprie proposte. -----

In caso di urgenza il Consiglio, con la presenza di tutti i componenti e all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti nell'ordine del giorno. -----

Art. 17 - Consiglio di amministrazione: riunioni, deliberazioni e verbali -----

Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno quattro membri del Consiglio di Amministrazione non computando chi, trovandosi nelle condizioni previste dal Regolamento di funzionamento, non può prendere parte a discussioni o deliberazioni. -----

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti (gli astenuti si considerano votanti) salvo quelle deliberazioni per le quali la legge, il presente Statuto o i Regolamenti stabiliscano particolari maggioranze. -----

A parità di voti, decide il voto del Presidente. -----

Le votazioni si svolgono per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone che devono avvenire con voto segreto. -----

I verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario del Consiglio, firmati dal Presidente e dal consigliere delegato nonché dal segretario medesimo. -----

Ogni Consigliere può far inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni a giustificazione del voto espresso. -----

----- Art. 18 - Bilancio -----

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. -----

1. la Fondazione redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale il conto economico, e dalla relazione di missione o in alternativa dalla nota integrativa, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. -----

2. Il bilancio di cui al comma 1 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore. -----

3. La Fondazione esercita la propria attività istituzionale in modo organizzato e provvede alla tenuta delle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. -----

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Dlgs. 117/17 nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio. -----

5. La Fondazione a seguito dell'eventuale l'iscrizione nel Registro unico del Terzo settore provvederà al deposito del bilancio presso il medesimo registro unico nazionale del Terzo settore. -----

Ove la Fondazione realizzi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000,00 euro annui deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ed ai dirigenti. -----

In aggiunta a quanto sopra, la Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio preventivo annuale (budget annuo di spesa) da approvare entro il 31.12 di ciascun anno. -----

----- Art. 18 bis - Bilancio Sociale -----

1. la Fondazione a seguito dell'eventuale ingresso nel registro unico nazionale del Terzo settore, e qualora consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro deve depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. -----

Art. 19 - Presidente: poteri e compiti -----

Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione. -----

Al Presidente è attribuito il compito di: -----

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione; -----
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di amministrazione; -----
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; -----
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente, anche avvalendosi di consulenti e/o collaboratori; -----
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'ente; -----
- f) rappresentare la Fondazione in giudizio e nei rapporti con terzi; -----
- g) informare il Consiglio di amministrazione in modo periodico e sistematico dei problemi emersi nella gestione degli affari di ordinaria amministrazione e delle soluzioni adottate, nonché di tutte le decisioni e scelte operate in casi di urgenza o di ordinaria amministrazione di importo pari o inferiore a quanto indicato nell'apposito regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione; -----
- h) sottoporre al Consiglio di amministrazione la decisione su affari di ordinaria amministrazione che a suo giudizio apparissero di particolare problematicità o di sensibile peso economico; -----
- i) nei casi di urgente ed assoluta necessità, adottare anche provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del medesimo nella prima seduta successiva alla data dei provvedimenti adottati; -----
- j) è facoltà del Presidente rilasciare procure speciali e nominare avvocati e procuratori alle liti, curare i rapporti con gli altri Enti e le autorità e sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche ed ogni altra organizzazione pubblica e privata; -----
- k) promuovere tempestivamente, alla scadenza del Consiglio, gli

atti necessari per il rinnovo, sollecitando le designazioni presso i rispettivi soggetti o organi a ciò deputati; -----
Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente, che ne fa le veci in caso di assenza o impedimento. -----

- Art. 20 - Organo di controllo: composizione, nomina e poteri

Nel caso in cui la fondazione si iscriva al registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, d. lgs. n. 117/2017, la vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata da un Organo di controllo. -----

L'Organo di controllo è formato da un membro unico che deve avere anche la qualifica di Revisore legale dei conti, deve essere scelto fra persone di adeguata professionalità e iscritte all'Albo dei dottori commercialisti e dei revisori contabili. --
L'Organo di controllo dura in carica tre anni e può essere riconfermato alla scadenza. -----

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. -----

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

Nell'esercizio delle sue attribuzioni, l'Organo di Controllo ha accesso a tutti gli uffici della Fondazione per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi, copia degli atti e dei documenti necessari. -----

L'Organo di controllo riferisce al Consiglio di amministrazione e partecipa alle sue sedute senza diritto di voto. -----

Le riunioni dell'Organo di controllo sono verbalizzate in apposito registro. -----

Art. 20 bis - Revisore legale dei conti -----

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, d. lgs. n. 117/2017, la Fondazione, in qualità di ente del Terzo settore, oltre all'organo di controllo dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando vengono superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: -----

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; -----

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; -----

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. -----

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 d. lgs. n. 117/2017. -----

Qualora la Fondazione non si iscriva al registro unico nazionale del terzo settore, non essendo prevista in tali casi la nomina dell'organo di controllo, dovrà comunque dotarsi di un organo di revisione che operi a tutti gli effetti ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, nominato dalla fondatrice Fondazione Cesare Gregorini. -----

In ciascun caso l'organo di revisione dura in carica tre anni e può essere riconfermato alla scadenza senza limiti di mandato. -----

Art. 21 - Modello 231 e Organismo di vigilanza -----

Il Consiglio di Amministrazione, ove vi sia un obbligo previsto dalla vigente normativa, provvede a dotare la Fondazione del modello idoneo organizzativo e gestionale previsto dal d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e, conseguentemente, a nominare l'Organismo di vigilanza, che potrà essere composto in forma monocratica ovvero collegiale. -----

Art. 22 - Regolamento di organizzazione -----

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, il Consiglio di amministrazione, ove necessari, approva uno o più Regolamenti di funzionamento della Fondazione. -----

Il Regolamento dovrà prevedere, tra l'altro: -----

- le modalità più idonee per assicurare la gestione separata del patrimonio dalle altre attività statutarie; -----
- le modalità ed i criteri di utilizzo delle rendite, dei contributi e delle sponsorizzazioni per finanziare le attività e il funzionamento della Fondazione; -----
- le disposizioni riguardanti le funzioni ed i ruoli di responsabilità interni; -----

- le modalità di ammissione ai servizi erogati della Fondazione; -----
- le modalità di acquisizione di beni e servizi; -----
- le procedure per le locazioni degli immobili urbani e rustici; -----
- le disposizioni concernenti i contratti di lavoro del personale; -----
- le modalità di affidamento degli incarichi professionali; -----
- le modalità di riconoscimento, di raccordo, di audizione e le attribuzioni di eventuali comitati di rappresentanti degli utenti; -----
- la composizione e il funzionamento del Comitato di valutazione di cui all'art. 20; -----
- l'accesso agli atti; -----
- la contabilità; -----
- le riunioni del Consiglio di amministrazione. -----

Art. 24 - Modifiche statutarie ed estinzione

La Fondazione si estingue secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Codice civile: -----

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; -----

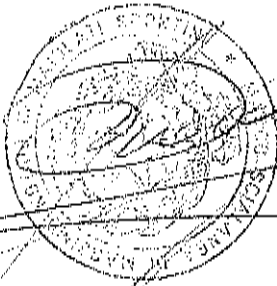
b) per le altre cause di cui all'articolo 27 del codice civile.

In caso di estinzione della Fondazione, ai sensi dell'art. 9 del d. lgs. n. 117/2017, sentito l'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del d.lgs. n. 117/2017, il patrimonio sarà devoluto ad un ente del terzo settore, che svolge un'analogha attività istituzionale, indicato dal Consiglio di Amministrazione. -----

Le modifiche al presente Statuto e l'eventuale estinzione o trasformazione della Fondazione devono essere approvate con la maggioranza qualificata di almeno 4/5 dei membri del Consiglio di amministrazione. -----

Giampaolo Regaglio

Mario



STATUTO DELLA FONDAZIONE

"CESARE GREGORINI"

Art. 1 - Denominazione e schema giuridico

E' costituita, ai sensi del vigente Codice Civile la Fondazione "Cesare Gregorini" (di seguito: "Fondazione").

La Fondazione è una persona giuridica di diritto privato, persegue le finalità di cui al successivo art. 4, svolge le attività di interesse generale di cui al successivo art. 5 ed è dotata di autonomia statutaria, patrimoniale, regolamentare, finanziaria e gestionale.

La Fondazione ha durata illimitata.

Una volta effettuata l'iscrizione nel registro unico degli enti del terzo settore di cui all'art. 45 del d.lgs. 117/2017, la denominazione della Fondazione sarà "FONDAZIONE CESARE GREGORINI - ETS".

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la partecipazione alla Fondazione di soggetti pubblici e privati, for profit e non profit, secondo i principi e lo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, così come disciplinato dagli artt. 8 - 9 -10.

Art. 2 - Storia ed origini

La Fondazione è il risultato della trasformazione in Fondazione dell'Opera di Beneficenza "Cesare Gregorini", ai sensi e per gli effetti della L.R. Marche n. 5/2008 (Riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona".

L'Opera di Beneficenza Cesare Gregorini ha la sua origine dal testamento segreto, depositato presso il Notaio Amedeo Coppetti di Jesi, del Dott. Gino Gregorini del 14 dicembre 1957 e dell'aggiunta ad esso, fatta in data 4 aprile 1960, dal medesimo benefattore, il quale effettuava la donazione dei suoi beni immobili e quelli mobili all'Opera stessa con sede in San Marcello (Ancona), Via Matteotti, n. 7.

L'istituzione è stata eretta in Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 novembre 1962.

Giusta deliberazione del Consiglio Comunale di San Marcello n. 7 del 27.03.2009 con la quale si è approvato l'Atto di intesa di cui alla l.r. n. 5/2008, l'Opera ha attivato la procedura di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

Art. 3 - Sede e ambito territoriale di riferimento

La Fondazione ha sede nel Comune di San Marcello (Ancona) ed opera nell'ambito territoriale della Regione Marche.

Attualmente la sede designata è in Via Matteotti, 7 San Marcello (Ancona).

Il Consiglio di amministrazione potrà deliberare la modifica della sede sociale senza la necessità di modificare lo statuto e l'istituzione di eventuali sedi secondarie nel territorio regionale.

Art. 4 - Finalità

La Fondazione non persegue scopo di lucro, anche indiretto, ed ha come obiettivo esclusivo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo art. 5. -----

La Fondazione persegue le proprie finalità in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario, a favore delle persone disabili, in stato di bisogno o disagio sociale, in particolare a favore di anziani, come indicato nel successivo articolo 5. --- Gli utili eventualmente conseguiti al termine dell'esercizio, coerentemente con il carattere non lucrativo della Fondazione, sono reinvestiti nell'attività istituzionale della stessa, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione o destinati a beneficenza comprese donazioni ad altri enti non lucrativi di utilità sociale. La Fondazione si impegna inoltre a riconoscere un congruo contributo annuo, stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, in favore della "nuova Fondazione Gregorini", contributo che potrà essere esclusivamente utilizzato da quest'ultima per l'espletamento delle attività solidaristiche previste dal proprio statuto. ----

----- Art. 5 - Attività di interesse generale -----

Per la realizzazione delle finalità sopra indicate, la Fondazione ha per oggetto le attività indicate alle lettere a), b), c), d), i), k), m), q), e v) dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117/2017. -----

La Fondazione nel rispetto del quadro normativo che legifera sulle attività di Casa di Riposo e Residenza Protetta, svolge le attività sopra richiamate ed, in particolar modo, le attività assistenziali nei confronti di: -----

- a) anziani bisognosi Sanmarcellesi e non, attraverso la gestione di una Casa di Riposo/Residenza Protetta, adeguatamente attrezzata, di assistenza quotidiana, con priorità di ingresso ai residenti nel Comune di San Marcello e previsione per gli stessi di particolari riduzioni nell'importo delle rette, qualora tale riduzione non entri in contrasto con la normativa regionale e compatibilmente con le disponibilità di bilancio; ---
- b) all'assistenza in genere sotto qualsiasi forma a persone residenti a San Marcello e non, che si venissero a trovare in disagiate condizioni di salute, con priorità di ingresso ai residenti nel Comune di San Marcello e previsione per gli stessi di particolari riduzioni nell'importo delle rette, qualora tale riduzione non entri in contrasto con la normativa regionale e compatibilmente con le disponibilità di bilancio; -----

Agli Ospiti di cui ai punti a) e b), oltre alle normali prestazioni di carattere alberghiero, verranno erogati servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni sanitarie o di rilievo sanitario, infermieristiche, riabilitative, culturali, ricreative e, fatta salva la libertà di culto, anche religiose. -----

La Fondazione, inoltre, potrà: -----

1. realizzare interventi e gestire servizi/strutture, a ciclo residenziale e semiresidenziale, per rispondere ai bisogni di assistenza e cura delle persone non autosufficienti, in particolare anziane, con l'obiettivo di mantenere il più a lungo possibile le loro capacità fisio-psichiche, la loro autonomia ed il loro benessere, nonché di rendere disponibili i servizi più aggiornati in materia di prevenzione, cura e riabilitazione;
2. collaborare con gli Enti locali e con gli altri organismi pubblici e privati interessati, al fine di realizzare una rete organica ed integrata di servizi socio-sanitari sul territorio, garantendo una corretta programmazione ed una coordinata gestione degli interventi e dei servizi; -----
3. promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento delle finalità sociali. -----

La Fondazione potrà altresì compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali. -----

La Fondazione potrà costituire e/o partecipare ad altre organizzazioni, quali fondazioni, imprese sociali, associazioni, società, consorzi, ecc. le cui finalità siano compatibili con gli scopi della Fondazione stessa. -----

----- Art. 6 - Attività secondarie e strumentali -----

Ai soli fini del raggiungimento dello scopo sociale, la Fondazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, e di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 d.lgs. n. 117/2017. -----

La Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale o con la costituzione di società miste, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi, nonché partecipare ad altri soggetti giuridici non lucrativi ovvero lucrativi, purché perseguano scopi di interesse generale. -----

----- Art. 7 - Volontariato -----

La Fondazione può avvalersi di volontari, nei termini e con le modalità disciplinati dall'art. 17, d.lgs. n. 117/2017. -----

----- Art. 8 - Partecipanti -----

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, apportano un contributo in denaro non inferiore a quello stabilito e approvato annualmente con il voto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, il quale viene destinato senza vincoli di utilizzo al fondo di gestione della Fondazione. -----

La qualifica di Partecipante è attribuita o rinnovata ogni anno dal Consiglio d'Amministrazione entro il mese di giugno, previo versamento da parte del richiedente del contributo di cui al comma precedente. -----

----- Art. 9 - Diritti dei partecipanti -----

Qualora i partecipanti fossero più di due si riuniscono in apposita Assemblea, convocata dal rappresentante dei partecipanti di cui all'art. 10.

Il Partecipante può altresì accedere ai servizi e alle strutture funzionali della Fondazione con condizioni di favore e modalità previste da apposito regolamento deliberato dal Consiglio d'Amministrazione.

----- Art. 10 - Assemblea dei partecipanti -----

L'Assemblea dei partecipanti è presieduta dal rappresentante dei partecipanti ed ha i seguenti compiti: -----

- nomina del proprio rappresentante -----
- presenta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione proposte da discutere. -----

----- Art. 11 - Patrimonio -----

1. Composizione -----

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai rapporti giuridici attivi e passivi.

Il patrimonio potrà essere incrementato con: -----

- accantonamenti al Fondo di riserva; -----
- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente; -----
- sopravvenienze attive; -----
- contributi a destinazione vincolata -----
- dai contributi ottenuti da enti e da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione, con proprio atto deliberativo motivato, può assimilare ai Fondatori, con possibilità di riserva di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione stesso, le persone, gli enti, le associazioni, ecc., che con atto munifico contribuiscano a sostenere le attività della Fondazione.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'art. 4 D. Lgs. 117/2017 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostruzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Per le obbligazioni assunte dalla Fondazione risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio, salvo i casi di mala gestio da parte degli amministratori.

Le modificazioni dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al precedente comma, è vietata la distribuzione,

anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso l'erogazione di servizi, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

2. Gestione

Le eventuali delibere concernenti la dismissione dei beni facenti parte del patrimonio della Fondazione, ritenute necessarie per il reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie, dovranno essere adottate con la maggioranza qualificata di almeno quattro quinti dei componenti del Consiglio di amministrazione, dopo avere ottenuto il parere preventivo e non vincolante dell'organo di controllo.

Le modalità organizzative interne idonee ad assicurare un'efficace, efficiente ed adeguata gestione del patrimonio, quale attività separata dalle altre attività della Fondazione, sono disciplinate nel Regolamento di funzionamento.

Art. 12 - Finanziamento delle attività istituzionali

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento delle proprie finalità statutarie mediante l'utilizzo delle fonti di entrata distinte come segue:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- b) dalle rette, tariffe, corrispettivi o contributi dovuti da utenti privati o da Enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- c) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- d) da contributi di privati;
- e) da contributi di enti pubblici;
- f) da entrate derivanti dallo svolgimento di attività direttamente connesse a quelle istituzionali, svolte anche in regime di convenzione

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi statutari.

Art. 13 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di Controllo;

- d) l'Organismo di Vigilanza ex d. lgs. n. 231/2001 qualora ne ricorra l'obbligo di legge; -----
e) l'Assemblea dei partecipanti (eventuale); -----

Art. 14 -----

- Consiglio di amministrazione: composizione -----

1) La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione, composto da 5 membri, che dura in carica cinque anni e sono così nominati: -----

- A) il Parroco pro tempore di San Marcello (di diritto); -----
- B) un membro espressione della Fondazione Don Maurizio Santi;
- C), 3 (tre) membri espressione della collettività individuati dal Comune di San Marcello, su indicazione del Consiglio Comunale, con indicazione di almeno un membro da parte della minoranza. -----

2) Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente. Il membro che assume la qualifica di Presidente deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti: -----

- 1- essere in possesso di diploma di laurea in materie attinenti la cura alla persona o la gestione di attività economiche ed aziendali; -----
- 2- essere in possesso di diploma di scuola media superiore;

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Vicepresidente, scegliendo fra uno qualunque dei cinque membri nominati. -----

Gli incarichi di Presidente e di Vice Presidente possono essere revocati, con il voto dei 4/5 dei membri componenti il consiglio di amministrazione, esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione, convocato, a tal fine, con richiesta firmata da parte di almeno tre Consiglieri. Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione deve provvedere a nominare un nuovo Presidente ed un nuovo Vice Presidente. -----

3) I soggetti che hanno svolto la figura di Presidente per due mandati anche non consecutivi, non possono svolgere nuovamente la funzione di Presidente. -----

Decadono dalla carica i membri che, senza giustificato motivo, non intervengono per più di tre volte consecutive alle adunanze. Il consigliere decaduto è surrogato, fino alla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione, da membro designato dal preposto che ha provveduto alla nomina del consigliere decaduto. -----

Non possono assumere la carica di Consigliere di amministrazione della Fondazione coloro che: -----

- sono dipendenti dalla Fondazione; -----
- sono parenti o legatari di dipendenti della Fondazione; -----
- che abbiano liti con la Fondazione o abbiano debiti con essa e che siano stati legalmente posti in mora; -----
- che siano stati dichiarati inabilitati, interdetti o falliti;
- che ricoprono le cariche di parlamentare europeo e/o italiano, Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale presso il Comune di San Marcello; -----

- che abbiano ricoperto le cariche di parlamentare europeo e/o italiano, Sindaco, Assessore presso il Comune di San Marcello; -----
- che ricoprono o abbiano ricoperto le cariche di Presidente, Assessore o Consigliere della Provincia di Ancona o della Regione Marche; -----
- che rivestono incarichi dirigenziali presso le Aziende Sanitarie Locali della Regione Marche. -----

Le nomine dei Consiglieri devono pervenire al Presidente in carica della Fondazione non oltre 45 giorni dalla data di decadenza statutaria del Consiglio di amministrazione. Il Presidente in carica dovrà verificare che la composizione del nuovo consiglio di amministrazione rispetti i requisiti soggettivi previsti dal presente articolo. Entro il termine di 20 giorni dal ricevimento delle nomine il Presidente in carica dovrà confermare all'ente che ha operato la nomina il rispetto dei requisiti previsti da codesto statuto, qualora la verifica abbia esito negativo l'ente dovrà provvedere alla nomina di nuovi membri entro e non oltre il termine di 10 giorni. -----

Nel caso in cui i soggetti preposti alla nomina dei Consiglieri non provvedano entro i tempi previsti, provvede il Consiglio di Amministrazione mediante cooptazione di persone competenti e qualificate in possesso dei requisiti prescritti. -----
Non appena il Consiglio Comunale nominerà i nuovi consiglieri quelli cooptati decadranno. -----

La nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte della pubblica amministrazione come previsto dall'art. 4 comma 2 del Dlgs. N. 117/17. -----

L'eventuale revoca di uno o più consiglieri può avvenire solo con deliberazione del consiglio di amministrazione presa a maggioranza, qualora ricorra un giustificato motivo oggettivo, o vengano violate le linee comportamentali che il consiglio di amministrazione vorrà stabilire con appositi regolamenti. -----
Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e salvo incarichi specifici attribuiti ai membri del Consiglio di Amministrazione. -----

--- Art. 15 - Consiglio di amministrazione: funzioni e poteri ---

Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo politico-strategico della Fondazione, definendo gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. -----

Il consiglio di amministrazione gode di autonomia amministrativa, le sue scelte ed azioni non soggiacciono alla volontà o indirizzi degli enti che hanno effettuato le nomine, pena la decadenza immediata del consiglio di amministrazione e

la conseguente nullità degli atti posti sotto l'influenza degli enti che effettuano le nomine. -----

Al Consiglio di amministrazione sono conferiti i più ampi poteri sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione della Fondazione. -----

In particolare, spetta al Consiglio: -----

- a) deliberare le modifiche allo Statuto; -----
- b) approvare e modificare i regolamenti necessari per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione; -----
- c) determinare le rette e le tariffe dei servizi erogati; -----
- d) approvare il bilancio preventivo annuale entro il mese di dicembre, il rendiconto di gestione entro il mese di marzo, il bilancio sociale entro il 30 giugno nei casi in cui ricorra l'obbligo come indicato al successivo art. 18 Bis; -----
- e) deliberare l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti; -----
- f) deliberare gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e con riferimento a questi la costituzione, modifica ed estinzione di diritti reali su di essi; -----
- g) deliberare gli acquisti straordinari di beni mobili, rimandando al Regolamento di funzionamento le modalità di acquisto di beni e servizi necessari per l'ordinario funzionamento della Fondazione; -----
- h) deliberare l'adesione ai Contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti; -----
- i) determinare annualmente le dotazioni organiche e relative variazioni; -----
- j) approvare le convenzioni con Enti pubblici e con privati, nonché l'adesione a forme associative; -----
- k) deliberare in ordine al conferimento degli incarichi professionali; -----
- l) deliberare in ordine a locazioni e conduzioni immobiliari urbane e rustiche e in ordine ai contratti di comodato; -----
- m) deliberare l'autorizzazione al Presidente a stare e/o resistere in giudizio; -----
- n) deliberare la decadenza dei Consiglieri; -----
- o) deliberare l'autorizzazione a contrarre mutui attivi e passivi; -----
- p) deliberare la stipula di polizze assicurative; -----
- q) nominare e revocare il Comitato Tecnico-Scientifico se istituito; -----
- r) conferire ai propri membri, per proposta del Presidente, specifiche deleghe per la supervisione e monitoraggio di taluni servizi e settori di attività della Fondazione; -----
- s) conferire l'incarico per i Servizi Bancari necessari per la Fondazione; -----
- t) qualsiasi altro atto inerente all'interesse della Fondazione nel rispetto delle norme statutarie. -----

È fatto divieto al consiglio di amministrazione di conferire

incarichi o assegnare l'esercizio e/o l'esecuzione delle attività professionali, escluse quelle del comparto sanitario, ad affini e parenti in linea retta e collaterale. -----

----- Art. 16 - Consiglio di amministrazione: convocazione -----

Il Consiglio è convocato almeno quattro volte all'anno in via ordinaria e in via straordinaria quando vi sia un problema urgente oppure quando ne facciano richiesta almeno tre membri.

L'invito ad intervenire alla seduta deve essere trasmesso a mezzo lettera, PEC ovvero posta elettronica al domicilio dei consiglieri almeno tre giorni prima, e nelle convocazioni d'urgenza almeno ventiquattro ore prima. -----

L'ordine del giorno degli affari da trattare deve essere comunicato ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione. -----

Ogni consigliere, per tramite del Presidente, può far inserire nell'ordine del giorno, prima che sia diramato, le proprie proposte. -----

In caso di urgenza il Consiglio, con la presenza di tutti i componenti e all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti nell'ordine del giorno. -----

Art. 17 - Consiglio di amministrazione: riunioni,

----- deliberazioni e verbali -----

Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione non computando chi, trovandosi nelle condizioni previste dal Regolamento di funzionamento, non può prendere parte a discussioni o deliberazioni. -----

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti (gli astenuti si considerano votanti) salvo quelle deliberazioni per le quali la legge, il presente Statuto o i Regolamenti stabiliscano particolari maggioranze. -----

A parità di voti, decide il voto del Presidente. -----

Le votazioni si svolgono per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone che devono avvenire con voto segreto. -----

I verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario del Consiglio, firmati dal Presidente e dal consigliere delegato nonché dal segretario medesimo. -----

Ogni Consigliere può far inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni a giustificazione del voto espresso. -----

----- Art. 18 - Bilancio -----

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. -----

1. la Fondazione redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale il conto economico, e dalla relazione di missione o in alternativa dalla nota integrativa, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. -----

2. Il bilancio di cui al comma 1 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore. -----

3. La Fondazione esercita la propria attività istituzionale in modo organizzato e provvede alla tenuta delle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. -----

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Dlgs. 117/17 nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio. -----

5. La Fondazione dopo l'iscrizione nel Registro unico del Terzo settore provvederà al deposito del bilancio presso il medesimo registro unico nazionale del Terzo settore. -----

Ove la Fondazione realizzi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000,00 euro annui deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ed ai dirigenti. -----

In aggiunta a quanto sopra, la Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio preventivo annuale (budget annuo di spesa) da approvare entro il 31.12 di ciascun anno. -----

----- Art. 18 bis - Bilancio Sociale -----

1. la Fondazione a seguito dell'ingresso nel registro unico nazionale del Terzo settore, qualora consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro deve depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. -----

----- Art. 19 - Presidente: poteri e compiti -----

Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione. -----

Al Presidente è attribuito il compito di: -----

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione; -----
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di amministrazione; -----
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; -----
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente, anche avvalendosi di consulenti e/o collaboratori; -----
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'ente; -----
- f) rappresentare la Fondazione in giudizio e nei rapporti con terzi; -----
- g) informare il Consiglio di amministrazione in modo periodico e sistematico dei problemi emersi nella gestione degli affari

di ordinaria amministrazione e delle soluzioni adottate, nonché di tutte le decisioni e scelte operate in casi di urgenza o di ordinaria amministrazione di importo pari o inferiore a quanto indicato nell'apposito regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione; -----

- h) sottoporre al Consiglio di amministrazione la decisione su affari di ordinaria amministrazione che a suo giudizio apparissero di particolare problematicità o di sensibile peso economico; -----
- i) nei casi di urgente ed assoluta necessità, adottare anche provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del medesimo nella prima seduta successiva alla data dei provvedimenti adottati; -----
- j) è facoltà del Presidente curare i rapporti con gli altri Enti e le autorità e sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche ed ogni altra organizzazione pubblica e privata; -----
- k) promuovere tempestivamente, alla scadenza del Consiglio, gli atti necessari per il rinnovo, sollecitando le designazioni presso i rispettivi soggetti o organi a ciò deputati; -----
- l) Procedere alle verifiche sull'adeguatezza dei membri del CDA ai sensi dell'art. 14 del presente statuto. -----

Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente, che ne fa le veci in caso di assenza o impedimento. -----

- Art. 20 - Organo di controllo: composizione, nomina e poteri

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, d. lgs. n. 117/2017, la vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata da un Organo di controllo. -----

L'Organo di controllo è formato da un membro unico che deve avere anche la qualifica di Revisore legale dei conti, deve essere scelto fra persone di adeguata professionalità e iscritte all'Albo dei dottori commercialisti e dei revisori contabili. ---
L'Organo di controllo dura in carica tre anni e può essere riconfermato alla scadenza. -----

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal

caso l'organo di controllo e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. -----

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

Nell'esercizio delle sue attribuzioni, l'Organo di Controllo ha accesso a tutti gli uffici della Fondazione per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi, copia degli atti e dei documenti necessari. -----

L'Organo di controllo riferisce al Consiglio di amministrazione e può partecipare alle sue sedute senza diritto di voto. -----

Le riunioni dell'Organo di controllo sono verbalizzate in apposito registro. -----

Art. 20 bis - Revisore legale dei conti -----

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, d. lgs. n. 117/2017, la Fondazione, in qualità di ente del Terzo settore, oltre all'organo di controllo dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando vengono superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: -----

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; -----

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; -----

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. -----

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 d. lgs. n. 117/2017. -----

L'organo di revisione dura in carica tre anni e può essere riconfermato alla scadenza. -----

Art. 21 - Modello 231 e Organismo di vigilanza -----

Ove vi sia un obbligo previsto dalla vigente normativa, il Consiglio di Amministrazione provvede a dotare la Fondazione del modello idoneo organizzativo e gestionale previsto dal d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e, conseguentemente, a nominare l'Organismo di vigilanza, che potrà essere composto in forma monocratica ovvero collegiale. -----

Art. 22 - Regolamento di organizzazione -----

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, il Consiglio di amministrazione approva uno o più Regolamenti di funzionamento della Fondazione. -----

Il Regolamento dovrà prevedere, tra l'altro: -----

- le modalità più idonee per assicurare la gestione separata del patrimonio dalle altre attività statutarie; -----
- le modalità ed i criteri di utilizzo delle rendite, dei contributi e delle donazioni per finanziare le attività e il funzionamento della Fondazione; -----
- le disposizioni riguardanti le funzioni ed i ruoli di responsabilità interni; -----
- le modalità di ammissione ai servizi erogati della Fondazione; -----
- le modalità di acquisizione di beni e servizi; -----
- le disposizioni concernenti i contratti di lavoro del personale; -----
- la composizione e il funzionamento del Comitato di valutazione di cui all'art. 20; -----
- l'accesso agli atti; -----
- le riunioni del Consiglio di amministrazione. -----

Art. 23 - Modifiche statutarie ed estinzione

La Fondazione si estingue secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Codice civile: -----

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; -----

b) per le altre cause di cui all'articolo 27 del codice civile.

In caso di estinzione della Fondazione, ai sensi dell'art. 9 del d. lgs. n. 117/2017, sentito l'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del d.lgs. n. 117/2017, il patrimonio sarà devoluto ad un ente del terzo settore, che svolge un'analogha attività istituzionale, indicato dal Consiglio di Amministrazione. -----

Le modifiche al presente Statuto e l'eventuale estinzione o trasformazione della Fondazione devono essere approvate con la maggioranza qualificata di almeno 4/5 dei membri del Consiglio di amministrazione. -----

Art. 24 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile in materia di Fondazioni e al d. lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni nonché alle relative disposizioni di attuazione. -----

Giuseppe Ruggie

